

Brescia, lì 01.03.2024

OGGETTO: TEMPI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2023 (anno bisestile)

Approvazione entro il 29 aprile 2024 (anno bisestile), salvo che lo statuto non consenta il rinvio a 180 gg e quindi al 28 giugno 2024, in base all'art. 2364 c. 2 del c.c.*

- Termine per la prima convocazione dell'assemblea
- Attenzione: consegna al collegio sindacale entro il 30 marzo, deposito presso la sede entro il 14 aprile

**Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione.*

RINVIO 180 GG: SINTESI DELLA PROCEDURA CONSIGLIABILE

1. Verificare se lo statuto prevede di poter beneficiare del maggior termine
2. Gli amministratori deliberano il rinvio (motivandolo)
3. Gli amministratori indicano nella relazione sulla gestione (o nella nota integrativa) i motivi del rinvio
4. Il collegio sindacale verifica i motivi
5. I soci approvano i motivi della dilazione nell'assemblea che approva il bilancio

MOTIVI: art. 2364 cc: particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società

- la ristrutturazione del reparto amministrativo con molteplicità di sedi e contabilità separate;
- le società holding non tenute al consolidamento del bilancio, ma che possiedono numerose partecipazioni e necessitano dei dati delle controllate anche per applicare il metodo del patrimonio netto;
- l'esistenza di patrimoni separati;

- le società strutturate con diverse sedi in Italia ed all'estero, autonome dal punto di vista amministrativo e gestionale e con la necessità di far pervenire i dati alla società che redige il bilancio;
- le società che hanno per oggetto la produzione di beni e il loro conferimento a consorzi di commercializzazione che attendono l'approvazione del rendiconto del consorzio per l'attribuzione della quota reddituale di pertinenza;
- lo slittamento per cause di forza maggiore, per esempio furti, incendi, alluvioni, terremoti
- le dimissioni, decesso o grave malattia dell'amministratore unico nei giorni in cui doveva essere redatto il progetto di bilancio;
- dimissioni, licenziamento, gravidanze o malattie prolungate dei "responsabili amministrativi";
- la variazione del sistema informatico (solitamente effettuata a partire dall'inizio dell'anno);
- le esigenze anche di tipo contabile e/o amministrativo legate alla particolare struttura commerciale, promozionale e delle reti di vendita;
- la partecipazione della società ad operazioni straordinarie o di ristrutturazione aziendale;
- la necessità di disporre, per le imprese edili, dell'approvazione degli stati di avanzamento lavori da parte del committente;
 - per alcuni settori (quali ad esempio il lattiero-caseario), la mancanza di elementi determinanti per la corretta chiusura del bilancio (es. pesatura del formaggio per la stima della rimanenza finale);
- l'adozione degli IAS, prima applicazione dei Principi contabili internazionali

EFFETTI FISCALI

Il rinvio dell'approvazione del bilancio può comportare il differimento dei termini di versamento del saldo 2023 e del primo acconto 2024 delle imposte dirette e dell'IRAP.

Infatti, per i soggetti IRES, per effetto di quanto disposto dall'art. 17, DPR. 435/2001, "i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa [all'IRES e all'IRAP] entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio". Qualora il versamento sia effettuato entro i successivi 30 giorni da tale termine l'importo dovuto va maggiorato dello 0,40%.



Tutte le società che approveranno i bilanci dell'esercizio 2023 dal 1° al 28.06.2024 beneficiando della proroga dovranno effettuare il versamento delle imposte (saldo e primo acconto IRES / IRAP) entro il 31.7.2024 ovvero il 30.8.2024 con la maggiorazione dello 0,40%.

CASO PARTICOLARE 2024: "ISA" e "RIFORMA ACCERTAMENTO E CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE"

L'art. 37 del D.Lgs. n. 13/2024 (riforma accertamento e introduzione concordato preventivo biennale) prevede già per i soggetti ISA la proroga dei versamenti dal 30.06.2024 al 31.07.2024 senza maggiorazione «per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale».

Studio Dott. Begni & Associati